

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rendono credibile di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano un servizio civile sostitutivo (servizio civile) secondo la presente legge.

² Il conflitto di coscienza di cui al capoverso 1 è dato quando la persona in questione invoca un'esigenza morale che provoca, dal suo punto di vista, un conflitto insanabile fra la propria coscienza e l'obbligo di prestare servizio militare.⁴

³ Tale esigenza morale è in sintonia con il senso morale della persona in questione.⁵

Art. 2 Scopo

¹ Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.⁶

² Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell'esercito.

³ Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse.

RU 1996 1445

¹ [CS 1 3; RU 1992 1578]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 59 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

³ FF 1994 III 1445

⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 3 Lavoro di pubblico interesse

Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica.

Art. 3a⁷ Obiettivi

¹ Il servizio civile contribuisce a:

- a. rafforzare la coesione sociale, in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure;
- b. costituire strutture volte al consolidamento della pace e arginare i potenziali di violenza;
- c. salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d. conservare il patrimonio culturale.

² Esso fornisce pure il proprio contributo nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 4 Ambiti d'attività

¹ servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:⁸

- a. sanità;
- b. servizi sociali;
- c.⁹ conservazione dei beni culturali;
- d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio;
- e. foreste;
- f. agricoltura;
- g. cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
- h.¹⁰ aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

² Gli impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, sempre che siano assolti in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o le

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

condizioni di vita e che necessitano a tal fine di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.¹¹

³ Gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.¹²

⁴ Nell'ambito dei propri campi d'attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.¹³

Art. 4a¹⁴ Impieghi esclusi

Non sono permessi impieghi:

- a. presso un ente:
 1. in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell'anno precedente il servizio civile, ha svolto un'attività dietro compenso o nell'ambito di una formazione o un perfezionamento professionale, oppure
 2. con il quale mantiene un'altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;
- b. esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;
- c. che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;
- d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.

Art. 5 Equivalenza

Per chi vi è soggetto, il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione rappresentano per un soldato.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro

¹ L'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) provvede affinché l'impiego in servizio civile:

- a. non minacci posti di lavoro esistenti e
- b. non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell'istituto d'impiego;
- c. non distorca le condizioni della concorrenza.

² Il riconoscimento (art. 41 a 43) non conferisce agli istituti d'impiego alcun diritto all'assegnazione di persone che devono prestare servizio civile.

³ Il Consiglio federale può prevedere altri provvedimenti per tutelare il mercato del lavoro.

Art. 7 Impieghi all'estero

¹ Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all'estero se vi acconsentono e se la loro personalità, le loro capacità professionali o la loro esperienza specifica vi si prestano.¹⁵

² Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nelle regioni frontaliere.¹⁶

³ Il Consiglio federale disciplina i presupposti e l'esecuzione degli impieghi all'estero.

Art. 7a¹⁷ Impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e nel quadro di programmi prioritari

¹ Trattandosi di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

² L'organo d'esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e le istanze specializzate competenti.

³ Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 8¹⁸ Durata del servizio civile ordinario

¹ Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Tale fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottoufficiali. Per casi particolari, ad esempio riguardo ad ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina come debba essere calcolata la durata del servizio civile.

² Le persone che devono prestare servizio civile e sono assegnate a impieghi all'estero possono impegnarsi oltre la durata del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

Art. 9¹⁹ Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile vincola a:

- a. partecipare a un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione (art. 19 e 36 cpv. 1);
- b. partecipare alla formazione richiesta per gli impieghi previsti (art. 36 cpv. 2–5);
- c. presentarsi nei potenziali istituti d'impiego, se questi lo esigono (art. 19);
- d. prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'articolo 8;
- e. prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all'articolo 8 (art. 14).

Art. 10 Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; simultaneamente si estingue l'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 11 Termine dell'obbligo di prestare servizio civile

¹ L'obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con l'esclusione dal servizio civile.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

² Il licenziamento dal servizio civile è retto per analogia dalle disposizioni sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13 della L militare del 3 feb. 1995²⁰).²¹

^{2bis} In caso di bisogno, in particolare in relazione con impieghi all'estero, le persone che devono prestare servizio civile possono essere licenziate dal servizio, con il loro consenso, al più tardi dodici anni dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.²²

³ L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:

- a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
- b. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Può presentare una domanda d'ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il suo primo impiego di servizio civile.

⁴ ...²³

Art. 12 Esclusione dal servizio civile

L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, persone che sono state giudicate per un crimine o per un delitto e che risultano intollerabili nel servizio civile.

Art. 13 Esonero dal servizio per attività indispensabili

¹ Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare del 3 febbraio 1995²⁴.

² Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall'organo d'esecuzione.

Art. 14²⁵ Servizio civile straordinario

¹ Il Consiglio federale può ordinare di prestare servizio civile straordinario per far fronte alle conseguenze di situazioni particolari e straordinarie. I Cantoni bisognosi di sostegno possono presentare richieste in tal senso all'organo federale competente.

² Al servizio civile straordinario non sono applicabili gli articoli 4a lettere a e b, 6 capoverso 1, 19 e 28 capoverso 2.

²⁰ **RS 510.10**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

²² Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

²³ Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

²⁴ **RS 510.10**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

³ Per il servizio civile straordinario valgono le seguenti disposizioni:

- a. l'organo d'esecuzione può convocare immediatamente le persone appena ammesse al servizio civile;
- b. i ricorsi contro il trasferimento a un servizio civile straordinario non hanno effetto sospensivo;
- c. gli istituti d'impiego ottengono un riconoscimento provvisorio dall'organo d'esecuzione. Gli articoli 41–43 non sono applicabili;
- d. le disposizioni della legislazione militare sulla responsabilità civile sono applicabili per analogia.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze finanziarie del servizio civile straordinario. Può, in merito, derogare agli articoli 7a capoverso 3, 29, 37 capoverso 2, 46 capoversi 1 e 2 nonché 47.

⁵ L'organo d'esecuzione:

- a. stabilisce la durata del servizio civile straordinario delle persone interessate;
- b. può decidere licenziamenti dal servizio civile oltre il termine previsto nell'articolo 11;
- c. può ordinare un servizio di picchetto;
- d. può prescrivere la partecipazione a corsi di formazione;
- e. può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

⁶ Gli istituti d'impiego possono delegare temporaneamente a terzi bisognosi di sostegno il loro diritto d'impartire istruzioni conformemente all'articolo 49.

⁷ Gli impieghi straordinari di chi presta servizio civile sono computati in modo analogo a quanto avviene per chi presta servizio militare.

Art. 15 Tassa d'esenzione

¹ Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente servizio devono pagare una tassa sostitutiva.

² La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 1959²⁶ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Art. 15a²⁷ Informazione

¹ L'organo d'esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile.

²⁶ RS 661

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

² Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d'orientamento.

Capitolo 2: Ammissione al servizio civile

Art. 16²⁸ Momento della presentazione della domanda

¹ I reclutandi possono presentare la domanda d'ammissione al servizio civile dopo aver partecipato alla giornata d'orientamento della competente autorità militare.

² Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare la domanda in qualsiasi momento.

Art. 16a²⁹ Forma e contenuto della domanda

¹ Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione. Il Consiglio federale disciplina la procedura per la presentazione della domanda per via elettronica.

² La domanda contiene:

- a. un'esposizione del conflitto di coscienza invocato (art. 1 cpv. 2 e 3);
- b. un curriculum vitae che indichi come è sorto il conflitto di coscienza invocato e il modo in cui finora si è manifestato;
- c. il libretto di servizio.

Art. 17 Effetto della domanda d'ammissione

¹ Chi ha presentato la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o durante un servizio militare non prosciogliono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.³⁰

^{1bis} La presentazione della domanda d'ammissione al servizio civile non proscioglie il reclutando dall'obbligo di partecipare al reclutamento.³¹

² Il Consiglio federale disciplina in quali casi si può derogare ai principi di cui al capoverso 1.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 18³² Commissione d'ammissione

¹ Una commissione d'ammissione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

² Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione.

³ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può impartire istruzioni alla commissione in merito alla valutazione dei criteri di cui agli articoli 1 e 18b.

⁴ L'organo d'esecuzione assiste la commissione nell'adempimento del suo compito. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

⁵ Fino al momento dell'audizione le decisioni di ordine procedurale, di non entrata in materia e di stralcio dal ruolo sono prese dall'organo d'esecuzione; in seguito dalla commissione d'ammissione.

Art. 18a³³ Audizione personale

¹ La commissione d'ammissione sente personalmente il richiedente.

² La commissione può rinunciare all'audizione personale se il richiedente motiva la domanda d'ammissione con l'appartenenza a una comunità religiosa la cui fede non è compatibile con il servizio militare e se la domanda scritta permette di constatare che le condizioni d'ammissione al servizio civile sono chiaramente soddisfatte. Il Consiglio federale può dispensare dall'audizione altre categorie di richiedenti.

Art. 18b³⁴ Valutazione dell'esposizione del conflitto di coscienza

Per pronunciarsi sulla credibilità del conflitto di coscienza, la commissione d'ammissione esamina:

- a. se il richiedente è in grado di spiegare il contenuto e la portata dell'esigenza morale che intende far valere e per quali motivi tale esigenza morale assume ai suoi occhi un carattere vincolante;
- b. quali eventi e quali influenze hanno fatto sorgere e sviluppare il conflitto di coscienza invocato;
- c. se e in caso affermativo come il richiedente concretizza questa esigenza morale in altri ambiti della sua vita;
- d. come il conflitto di coscienza invocato influisce sulle condizioni generali e sul modo di vivere del richiedente; e

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³³ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

- e. se l'esposizione del conflitto di coscienza del richiedente è priva di contraddizioni significative, plausibile e complessivamente convincente.

Art. 18c³⁵ Notificazione della decisione d'ammissione

La commissione d'ammissione notifica la propria decisione al richiedente, al Dipartimento, al servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e all'organo d'esecuzione.

Art. 18d³⁶ Procedura d'ammissione

¹ La procedura d'ammissione è gratuita.

² L'organo d'esecuzione assume le spese di viaggio comprovate del richiedente per il tragitto diretto, con mezzi pubblici, in Svizzera, dal luogo di domicilio, di lavoro o di studio al luogo dell'audizione, se l'audizione non si svolge nel quadro del reclutamento.

³ Se il richiedente, senza fornire una spiegazione convincente, non si presenta all'audizione o non giunge entro i termini richiesti, l'organo d'esecuzione può imporgli il pagamento totale o parziale dei costi che ne risultano.

⁴ Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³⁷ sulla procedura amministrativa.

Capitolo 3: Prestazione del servizio civile

Art. 19³⁸ Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

Art. 20³⁹ Frazionamento del servizio civile

Il servizio civile è prestato in uno o più periodi d'impiego. Il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego.

³⁵ Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³⁷ RS 172.021

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 21 Inizio del primo impiego

¹ La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 22 Convocazione

¹ L'organo d'esecuzione convoca al servizio civile la persona che deve prestare servizio civile.

² Esso notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego.⁴⁰

³ Il Consiglio federale disciplina i casi in cui sono applicabili termini di convocazione più brevi.⁴¹

⁴ Le persone che devono prestare servizio civile possono partecipare, su base volontaria, a servizi di picchetto che comportano termini di convocazione più brevi.⁴²

Art. 23 Interruzione di un impiego

¹ L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego.

² Contro questa decisione la persona che presta servizio civile e l'istituto d'impiego possono interporre ricorso.

Art. 24 Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di domande di differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla durata del servizio civile.

Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile**Sezione 1: Diritti e obblighi generali****Art. 25** Diritti costituzionali e legali

Chi presta servizio civile gode dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge come nella vita civile. Sono ammissibili restrizioni soltanto se proporzionali e necessarie all'adempimento del servizio civile.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 26 Consulenza e assistenza

¹ Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se necessario consulenza e sostegno medico, spirituale, psicologico e sociale.

² La Confederazione prende i necessari provvedimenti.

³ Per la consulenza e il sostegno sociale è applicabile per analogia la legge federale del 24 giugno 1977⁴³ sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.

⁴ La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora o di domicilio le spese assistenziali necessarie occasionate durante un impiego e, al massimo, durante i tre mesi seguenti.

⁵ La persona assistita deve rimborsare alla Confederazione le spese assistenziali quando non necessita più d'aiuto e dispone di un adeguato sostentamento per se stessa e per la propria famiglia.

Art. 27 Obblighi fondamentali

¹ Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi chi presta servizio civile agisce secondo i principi della buona fede.

² Rispetta i diritti e gli obblighi dell'istituto d'impiego e prende cura in particolare dei beni che gli sono stati affidati.

³ Ottempera:

a. alle istruzioni e disposizioni dell'istituto d'impiego o dei suoi delegati;

b. alle convocazioni e istruzioni dell'organo d'esecuzione o dei suoi delegati.

⁴ Non è vincolato da istruzioni che gli impongono un comportamento illecito.

⁵ Rispetta i diritti delle altre persone che prestano servizio civile e assume compiti supplementari connessi a impieghi di gruppo.

Sezione 2: Diritti nei riguardi dell'istituto d'impiego**Art. 28** Orario di lavoro e tempo di riposo

¹ L'orario di lavoro, pause comprese, della persona che presta servizio civile corrisponde a quello dei lavoratori dell'istituto d'impiego.

² Qualora non sia possibile applicare tale orario, fa stato l'orario di lavoro in uso nella regione e nella professione corrispondente.

³ In materia di ore supplementari, lavori a turni, di notte e nel fine settimana, l'istituto d'impiego tratta la persona in servizio come i suoi collaboratori.

⁴³ RS 851.1

⁴ Sono escluse:

- a. la remunerazione finanziaria di ore supplementari nonché di lavori a turni, di notte e nel fine settimana;
- b.⁴⁴ la concessione di un periodo di riposo supplementare per il lavoro a turni, di notte e nel fine settimana.

Art. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile

¹ Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego fornisce alla persona che presta servizio civile le seguenti prestazioni:

- a. versa un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato;
- b. mette a disposizione gli abiti e le scarpe da lavoro speciali necessari;
- c. offre il vitto;
- d. mette a disposizione un alloggio;
- e. rimborsa le spese eccezionalmente necessarie del tragitto quotidiano per recarsi al lavoro;
- f. assume i costi speciali che risultano da un impiego all'estero.

² Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l'istituto versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria.

³ La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione e di formazione conformemente all'articolo 36 capoversi 1 e 3-5.⁴⁵

Art. 30 Congedo

Il congedo è concesso dall'istituto d'impiego. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la durata del congedo e stabilisce i casi in cui l'istituto d'impiego deve consultare l'organo d'esecuzione.

Art. 31 Attestato di lavoro

Chi ha prestato servizio civile ottiene dall'istituto d'impiego un attestato di lavoro.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Sezione 3: Obblighi nei riguardi delle autorità e dell'istituto d'impiego

Art. 32 Obbligo di notificazione e d'informazione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione e d'informazione delle persone che devono prestare servizio civile.

² In occasione dei corsi d'introduzione e di formazione e durante il servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.⁴⁶

Art. 33 Visite mediche e misure mediche di prevenzione

¹ Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie in rapporto al suo impiego per verificare la sua capacità al lavoro.

² Per quanto le condizioni di salute dell'interessato lo giustifichino, l'organo d'esecuzione può, per determinare la capacità al lavoro, ordinare esami medici e misure mediche di prevenzione già prima del servizio, a spese dell'assicurazione militare.

Art. 34 Obbligo di discrezione

Chi presta servizio civile soggiace all'obbligo di discrezione vigente nell'istituto d'impiego.

Art. 35 Attività lucrativa nell'istituto d'impiego

Chi sta prestando servizio civile non può esercitare alcuna attività lucrativa nell'istituto d'impiego.

Sezione 4: Introduzione e formazione⁴⁷

Art. 36⁴⁸ Principio

¹ Le persone che devono prestare servizio civile seguono un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione.

² L'istituto d'impiego provvede affinché chi presta servizio civile venga introdotto alla sua attività.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

³ Chi, nell'ambito del servizio civile, è chiamato a dispensare cure deve seguire un corso di formazione. Il Dipartimento stabilisce le esigenze minime che il corso deve adempiere. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo di partecipazione al corso.

⁴ L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione supplementari specifici in funzione dell'impiego.

⁵ Il Consiglio federale può prescrivere la partecipazione ad altri corsi di formazione.

Art. 37 Costi

¹ Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 3–5.⁴⁹

² Può partecipare:

- a. ai costi per l'elaborazione di programmi generali;
- b. ai costi per l'introduzione fornita dagli istituti d'impiego, se l'introduzione dev'essere impartita da terzi e comporta pertanto oneri particolari.

Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione

Art. 38 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952⁵⁰ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

Art. 39 Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli

Chi presta servizio civile ottiene i necessari buoni per il viaggio e per il trasporto dei bagagli all'interno delle frontiere nazionali. La Confederazione ne assume i costi.

Sezione 6: Assicurazione

Art. 40⁵¹

Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992⁵² sull'assicurazione militare; per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁵⁰ RS **834.1**. Attualmente la " LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità".

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁵² RS **833.1**

Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 41 Domanda

¹ Gli istituti che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile presentano all'organo d'esecuzione una domanda scritta di riconoscimento quale istituto d'impiego. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda, i documenti da allegare e la procedura di presentazione delle domande per via elettronica.⁵³

² L'organo d'esecuzione non necessita di alcun riconoscimento per impiegare persone che prestano servizio civile.

Art. 42⁵⁴ Decisione di riconoscimento

¹ L'organo d'esecuzione decide in merito al riconoscimento di un istituto d'impiego.

² L'organo d'esecuzione respinge la domanda se:

- a. l'istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2–6;
- b. l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondono agli scopi del servizio civile.

³ L'organo d'esecuzione può respingere la domanda se:

- a. in un ambito d'attività il numero di impieghi possibili è significativamente maggiore della domanda;
- b. l'istituto richiedente non offre impieghi in un ambito d'attività appartenente a un programma prioritario.

⁴ Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri ed essere limitato nel tempo.

Art. 43⁵⁵ Procedura di riconoscimento⁵⁶

¹ L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda all'esame di servizi pubblici svizzeri qualificati e, all'occorrenza, di altre istituzioni specializzate.

² La procedura è gratuita. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁷ sulla procedura amministrativa.

⁵³ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁵⁶ RU 2004 431

⁵⁷ RS 172.021

3 ... 58

Capitolo 6: Statuto dell'istituto d'impiego

Sezione 1: Rapporto con le autorità

Art. 44 Istruzioni ed ispezioni

L'istituto d'impiego ottempera alle istruzioni e agli ordini dell'organo d'esecuzione e tollera ispezioni sul posto di lavoro della persona che presta servizio civile e nell'alloggio messe a disposizione.

Art. 45 Obbligo d'informare

L'istituto d'impiego fornisce all'organo d'esecuzione le informazioni necessarie, segnatamente:

- a. per tenere il controllo dei giorni di servizio prestati;
- b. in rapporto a procedure penali e disciplinari nonché a casi di responsabilità civile;
- c. per valutare i periodi di servizio ed a fini statistici.

Art. 46 Tributi dell'istituto d'impiego

¹ Per ogni giorno computabile di servizio civile l'organo d'esecuzione riscuote dall'istituto d'impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.

² Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione del capoverso 1 se la situazione economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione del tributo.

³ L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile, ma la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza.

⁴ È salvo l'articolo 6.

Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego

¹ La Confederazione può, a titolo eccezionale e entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura o alla salvaguardia del paesaggio.

⁵⁸ Abrogato dal n. II 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

² Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi di progetto computabili.

Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile

Art. 48 Obblighi dell'istituto d'impiego

¹ L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata del servizio civile. Non può impiegare la persona che presta servizio civile in lavori per i quali quest'ultima non dispone delle necessarie conoscenze e capacità, o esigere dalla stessa un comportamento illecito.

² L'istituto d'impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile. In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la tratta alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.

Art. 49 Diritto d'impartire istruzioni

¹ L'istituto d'impiego ha il diritto d'impartire istruzioni a chi presta servizio civile.

² Può delegare l'esercizio di tale diritto ai suoi collaboratori, nonché a terzi che:

- a. forniscono a chi presta servizio civile una formazione introduttiva;
- b. esso sostiene nell'ambito delle sue finalità e al servizio dei quali mette pertanto a disposizione persone che prestano servizio civile.

Art. 50 Cessione di diritti ed obblighi

¹ L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo d'esecuzione, cedere i suoi diritti ed obblighi ad altri istituti che soddisfano i presupposti di cui agli articoli 2 a 6 e che:

- a. vengono sostenuti dall'istituto d'impiego o sono ad esso subordinati, nell'ambito delle sue finalità, oppure
- b. svolgono corsi introduttivi (art. 36 cpv. 1).

² L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività di mediazione. È escluso il prestito di una persona che presta servizio civile.

Art. 51 Iniziazione al lavoro

L'istituto d'impiego introduce al lavoro la persona che presta servizio civile, l'informa circa i suoi compiti ed obblighi e la avvia ad un adempimento efficiente delle sue mansioni.

Capitolo 7: Responsabilità per danni

Art. 52 Danni all'istituto d'impiego

La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l'istituto possa far valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni⁵⁹.

Art. 53 Danni a terzi e regresso dell'istituto d'impiego

¹ L'istituto d'impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori.

² La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell'istituto d'impiego:

- a. se l'istituto d'impiego è una persona giuridica di diritto pubblico e se le sue disposizioni in materia di responsabilità non prevedono alcuna pretesa diretta contro essa;
- b. ...⁶⁰

³ Risarcito il danno, l'istituto d'impiego può esercitare regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all'applicazione per analogia dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni⁶¹ esso potrebbe richiedere risarcimento alla persona che presta servizio civile.

Art. 54 Danni alla persona che presta servizio civile

¹ L'istituto d'impiego risponde del danno che reca a chi presta servizio civile così come se si trattasse di danni recati ai suoi lavoratori.

² Se in seguito ad un sinistro la persona che presta servizio civile ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, essa non può far valere alcuna pretesa contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori.

³ L'assicurazione militare può esercitare regresso contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori giusta la legge federale del 19 giugno 1992⁶² sull'assicurazione militare soltanto se la persona interessata ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

⁵⁹ RS 220

⁶⁰ Abrogata dal n. 6 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

⁶¹ RS 220

⁶² RS 833.1

Art. 55 Responsabilità civile della persona in servizio

¹ Chi presta servizio civile non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa per danni causati nell'adempimento del suo obbligo di servizio.

² Risarcito il danno, la Confederazione può esercitare regresso contro la persona che presta servizio civile qualora questa l'abbia cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

³ Se il danneggiato è la Confederazione, essa ha diritto d'azione contro la persona che presta servizio civile, sempre che quest'ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 56 Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta servizio civile

¹ Chi presta servizio civile assume personalmente i danni risultanti dalla perdita o dal deterioramento dei suoi oggetti privati.

² La Confederazione gli versa un'equa indennità, tenendo conto in particolare se:

- a. il danno è stato cagionato in rapporto diretto con l'adempimento dell'obbligo di servizio;
- b. alla persona che presta servizio civile è imputabile una colpa propria;
- c. per adempiere il suo obbligo di servizio la persona che presta servizio civile doveva necessariamente prendere con sé o utilizzare oggetti privati;
- d. la persona che presta servizio civile sarà o è già stata indennizzata altrimenti per il danno subito.

Art. 57 Principi della responsabilità

¹ Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1, nonché 51 a 53 del Codice delle obbligazioni⁶³.

² In caso di responsabilità della persona che presta servizio civile, si tiene adeguatamente conto delle sue condizioni personali nonché del suo precedente comportamento durante il servizio civile e delle circostanze particolari dell'impiego.

Art. 58 Procedura

¹ Sulle domande di risarcimento o riparazione e sul diritto di regresso risolve in prima istanza l'autorità competente mediante decisione formale.

⁶³ RS 220

² La competenza di pronunciare decisioni ai sensi del capoverso 1 spetta alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'Azienda delle PTT⁶⁴ e delle Ferrovie federali svizzere, nonché al Consiglio dei PF, sempre che siano istituti d'impiego; negli altri casi, al Dipartimento federale delle finanze.

³ ...⁶⁵

Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali

¹ Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le azioni di risarcimento della medesima⁶⁶ si prescrivono in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile e in ogni caso in cinque anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

² Qualora le pretese risultino da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile.

Art. 60 Prescrizione del diritto di regresso

¹ Per la prescrizione del diritto di regresso dell'istituto d'impiego contro la Confederazione sono applicabili le disposizioni in materia di responsabilità civile alle quali è soggetto l'istituto d'impiego.

² Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione.

Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione

¹ Per eccepire o interrompere la prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni⁶⁷.

² È considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'azienda delle PTT⁶⁸ e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento federale delle finanze.

⁶⁴ Ora: La Posta Svizzera

⁶⁵ Abrogato dal n. 105 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁶ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC –RU 1974 1051].

⁶⁷ RS 220

⁶⁸ Ora: La Posta Svizzera

Capitolo 8: Protezione giuridica

Art. 62 Colloquio con l'istituto d'impiego; denuncia

¹ Qualora reputi che l'istituto d'impiego le abbia fatto subire un torto, la persona che presta servizio civile può richiedere all'istituto d'impiego un colloquio di servizio in presenza di un rappresentante dell'organo d'esecuzione.

² Qualora non si raggiunga un'intesa, la persona che presta servizio civile può sporgere denuncia presso l'organo d'esecuzione contro l'istituto d'impiego. L'organo d'esecuzione sente senza indugio gli interessati e prende le misure necessarie.⁶⁹

Art. 63⁷⁰ Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 64 Diritto di interporre ricorso

¹ Chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa è legittimato a interporre ricorso.

^{1bis} Contro le decisioni d'ammissione di cui all'articolo 18c è legittimato a interporre ricorso anche il Dipartimento.⁷¹

² Sono inoltre legittimate a ricorrere le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro contro la decisione di riconoscimento giusta l'articolo 42 e un'eventuale sua modificazione, se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

Art. 65⁷² Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

¹ La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

² I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

⁶⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 105 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

³ L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari.

⁴ Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 66 Termini di ricorso

Il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale è di:⁷³

- a.⁷⁴ 10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari, convocazioni e decisioni d'interruzione o di proroga di impieghi;
- b. 30 giorni per gli altri casi.

Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali

Sezione 1: Procedura disciplinare

Art. 67 Mancanze disciplinari

¹ Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi intenzionalmente o per negligenza obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze, l'organo d'esecuzione può disporre misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni penali di cui agli articoli 72 a 78.

² Si può rinunciare all'inflizione delle misure se è sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell'istituto d'impiego.

Art. 68 Misure disciplinari

L'organo d'esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari:

- a. ammonimento scritto;
- b. multa sino a 2000 franchi.

Art. 69 Commisurazione

L'organo d'esecuzione stabilisce la misura disciplinare a seconda della colpa; tiene inoltre conto del movente, della vita anteriore, delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato nel servizio civile.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. 105 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

Art. 70 Prescrizione

¹ Il perseguimento di una mancanza disciplinare e l'esecuzione di una misura disciplinare si prescrivono in dodici mesi.

² L'interruzione della prescrizione è esclusa.

³ La prescrizione del perseguimento è sospesa durante una procedura giudiziaria.

Art. 71 Procedura

¹ L'organo d'esecuzione apre una procedura disciplinare d'ufficio oppure quando l'istituto d'impiego denuncia una violazione degli obblighi. Ne informa per scritto l'interessato. Qualora gli interessi dell'istituto d'impiego o dell'inchiesta lo esigano, può ordinare l'interruzione immediata del servizio.

² L'organo d'esecuzione istruisce la procedura entro 30 giorni e la conclude con decisione formale.⁷⁵

Sezione 2: Disposizioni penali**Art. 72** Rifiuto del servizio civile

¹ Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto di impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria. Se è pronunciata anche l'esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso 3, la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità sono esclusi.⁷⁶

² Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva o pecuniaria.⁷⁷

³ Il giudice può escludere il colpevole dal servizio civile.

⁴ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 73 Omissione del servizio

¹ Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.⁷⁸

² Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria.⁷⁹

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena.⁸⁰

⁵ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 74 Omissione del servizio per negligenza

¹ Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio al quale è stato convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna per tempo o del tutto dopo un'assenza giustificata, è punito con la multa.⁸¹

² Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere.⁸²

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 75 Inosservanza di una convocazione al servizio civile

¹ Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non dà seguito ad una convocazione al servizio civile, pur essendo in grado di viaggiare, è punito con la multa.⁸³

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁸² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Art. 76⁸⁴ Grave violazione degli obblighi

¹ Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con la multa.

² Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere.

Art. 77 Rapporto con il Codice penale

¹ Per quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie, è applicabile il Codice penale⁸⁵.

² È pure punibile chi commette all'estero i reati di cui agli articoli 72 a 76.

Art. 78 Disposizioni penali complete, procedimento penale

¹ Il Consiglio federale può dichiarare punibili le infrazioni contro singole disposizioni d'esecuzione della presente legge e comminare la multa per le contravvenzioni a queste disposizioni.⁸⁶

² Il procedimento penale è aperto su denuncia dell'organo d'esecuzione e spetta ai Cantoni.

Capitolo 10: Disposizioni finali**Sezione 1: Esecuzione****Art. 79** In generale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti.

² L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione.

³ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione.

Art. 80 Sistema d'informazione

¹ L'organo d'esecuzione sviluppa e gestisce un sistema automatizzato d'informazione per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

⁸⁵ RS 311.0

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

^{1bis} Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

- a. le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di coscienza;
- b. l' idoneità al servizio militare dei richiedenti;
- c. la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile;
- d. lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile;
- e. i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.⁸⁷

² Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:⁸⁸

- a.⁸⁹ i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. ...⁹⁰
- c. l'assicurazione militare⁹¹, per il disbrigo di casi assicurati;
- d. gli organi preposti all'indennità per perdita di guadagno, per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto;
- e. le autorità della tassa d'esenzione, per le questioni connesse alla tassa d'esenzione;
- f. terzi ai quali sono stati delegati compiti dell'organo d'esecuzione, per l'adempimento di questi compiti.

³ L'organo d'esecuzione e i servizi collegati giusta il capoverso 2 possono trasmettere soltanto i dati personali di cui il destinatario ha assolutamente bisogno per adempiere compiti connessi alla presente legge.

⁴ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. la responsabilità per il trattamento dei dati;
- c. le categorie dei dati da rilevare;

⁸⁷ Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁹⁰ Abrogata dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁹¹ Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. e della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2881 2883; FF **2004** 2493).

- d. il diritto di accesso e di trattamento;
- e. la collaborazione con gli organi interessati;
- f. la sicurezza dei dati;
- g. la durata di conservazione dei dati.⁹²

Art. 80a⁹³ Gestione di atti

¹ Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti di:

- a. persone che hanno depositato una domanda d'ammissione al servizio civile;
- b. persone che sono state ammesse al servizio civile;
- c. istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;
- d. istituti d'impiego riconosciuti;
- e. persone che si candidano come membro della commissione d'ammissione;
- f. persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione.

^{1bis} Per adempiere i propri compiti la commissione d'ammissione elabora gli atti di cui al capoverso 1 lettere a, e ed f. Gli atti relativi alla procedura d'ammissione sono gestiti dall'organo d'esecuzione.⁹⁴

² Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1^{bis}. Gli atti relativi alle persone di cui al capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candidature nonché la valutazione del livello di conoscenze.

^{2bis} Negli atti, la commissione d'ammissione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1^{bis} lettere a e b.⁹⁵

³ Gli atti della procedura d'ammissione sono conservati separatamente fino all'archiviazione degli atti relativi all'esecuzione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e persone che collaborano all'esecuzione della legge o che adempiono compiti collegati al servizio civile.

⁹² Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

⁹³ Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

⁵ L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti:

- a.⁹⁶ persone che devono prestare servizio civile, dopo il loro licenziamento dall'obbligo di prestare servizio civile o la loro esclusione dal servizio civile;
- b. persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 2:⁹⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003

Art. 81 e 82⁹⁸

Art. 83 Persone condannate a una prestazione di lavoro

¹ ...⁹⁹

² Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse inflitte prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 2003¹⁰⁰ per obiezione di coscienza vengono eseguite come servizio civile secondo le disposizioni della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare se la persona interessata ha già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non è stata esclusa dall'esercito.

Art. 83a¹⁰¹

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843 4854; FF **2001** 5451).

⁹⁸ Abrogati dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

⁹⁹ Abrogato dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).
¹⁰⁰ RU **2003** 4843

¹⁰¹ Abrogato dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1996¹⁰²

Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 1996¹⁰³

Numero 9 dell'allegato: 1° gennaio 1997¹⁰⁴

¹⁰² DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

¹⁰³ DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

¹⁰⁴ DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

*Allegato***Modificazione del diritto vigente****1. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927¹⁰⁵ (OF)***Art. 50 cpv. 2 lett. b*

...

2. Legge federale del 16 dicembre 1943¹⁰⁶ sull'organizzazione giudiziaria (OG)*Art. 100 cpv. 1 lett. d frase introduttiva e n. 4*

...

3. Codice delle obbligazioni (CO)¹⁰⁷*Art. 336 cpv. 1 lett. e*

...

Art. 336c cpv. 1 lett. a

...

¹⁰⁵ [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 834 art. 39 cpv. 12197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]

¹⁰⁶ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. I 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. I 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

¹⁰⁷ RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁰⁸ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Negli articoli 57 marginale e cpv. 1, art. 57a cpv. 1, art. 57b cpv. 1, art. 57c cpv. 1 e art. 57e marginale e cpv. 1, l'espressione «servizio militare o di protezione civile» è sostituita con ...

Art. 92 cpv. 1 n. 6

...

5. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰⁹ (CPM)

Art. 81

...

Art. 81a

Abrogato

Art. 82

...

Art. 83

...

Art. 84

...

Art. 226

...

¹⁰⁸ RS 281.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

¹⁰⁹ RS 321.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.

6. Legge federale del 3 febbraio 1995¹¹⁰ sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Art. 16 cpv. 1

...

7. Legge federale del 14 dicembre 1990¹¹¹ sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 24 lett. f

...

Art. 124 cpv. 4

...

Art. 133 cpv. 3

...

8. Legge federale del 14 dicembre 1990¹¹² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 7 cpv. 4 lett. h

...

9. Legge federale del 12 giugno 1959¹¹³ sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (LTM)

Titolo:

...

Art. 1

...

¹¹⁰ RS 510.10. La modifica qui appresso è inserita nella L. menzionata.

¹¹¹ RS 642.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

¹¹² RS 642.14. La modifica qui appresso è inserita nella L. menzionata.

¹¹³ RS 661. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

Art. 2 cpv. 1 lett. a e c

...

Art. 4 cpv. 1 lett. b e c e cpv. 2^{bis}

...

Art. 4a cpv. 1 lett. b e c e cpv. 3

...

Art. 7 titolo e cpv. 1^{bis}, 2 e 3 frase introduttiva

...

Art. 8 titolo e cpv. 1^{bis}

...

Art. 15

...

Art. 19 cpv. 2

...

Art. 21 cpv. 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 22 cpv. 2

...

Art. 23 cpv. 1

...

Art. 24 cpv. 2

...

Art. 25 cpv. 1 lett. b

...

Art. 35 cpv. 1

...

Art. 36 cpv. 1 lett. b

...

Art. 38 cpv. 3 lett. a

...

Art. 39 cpv. 1

...

Art. 44 cpv. 2 primo periodo

...

Art. 45 cpv. 1

...

Art. 47 cpv. 2

...

10. Legge dell'8 ottobre 1971¹¹⁴ sulla durata del lavoro (LDL)

Art. 14 cpv. 4

...

11. Legge federale del 19 giugno 1992¹¹⁵ sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. n, o e p

...

Art. 4 cpv. 2

...

¹¹⁴ RS 822.21. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

¹¹⁵ RS 833.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 8 lett. v

...

Art. 9 cpv. 3

...

Art. 63

...

Art. 67 cpv. 2

...

12. Legge federale del 25 settembre 1952¹¹⁶ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG)

Titolo

...

Art. 1 cpv. 1^{bis} e 4

...

Art. 9 cpv. 2^{bis}

...

13. Legge del 25 giugno 1982¹¹⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 13 cpv. 2 lett. b

...

Art. 26

...

¹¹⁶ RS 834.1. Attualmente la «LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità». Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

¹¹⁷ RS 837.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

14. Legge federale del 17 giugno 1994¹¹⁸ sulla protezione civile (LPCi)

Art. 20 cpv. 2

...

¹¹⁸ [RU **1994** 2626, **1995** 1227 allegato n. 9. RU **2003** 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS **520.1**).

